

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 7-926/2014

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Gestore: **TECNOZINC S.R.L.**
Sede legale: reg. Piana, 31 – Barbania (TO)
C.F.: 07419140012

Impianto: **2.6 - Trattamento superficiale di metalli**
Sede operativa: reg. Piana, 31 – Barbania (TO)
Posizione SIA: 017923

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 3/11/2011, prot. n. 928247, l'impresa *TECNOZINC S.R.L.* in qualità di gestore dell'impianto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D. n. 33-515627 del 03/05/2007 per l'esercizio dell'impianto di trattamento superficiale di metalli specificato in oggetto, rientrante della seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - o 2.6 - impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, rientrante fra quelli dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 29-terdecis, c.4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione Europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con decreti ministeriali (LGM);
- per l'impianto in oggetto sono oggi disponibili le seguenti LGM e BREF:
 - o Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006;
 - o Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008;



- ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- con d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;
- ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. 849069 del 31/10/2012;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, la Provincia di Torino ha convocato con nota prot. n. 112772 del 06/02/2012 la conferenza dei servizi alla quale sono stati invitati il Sindaco del Comune di Barbania, il dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte, l'A.S.L. TO4 e il gestore dell'impianto;
- in data 01/03/2012 il gestore dell'impianto ha trasmesso documentazione integrativa alla domanda di rinnovo AIA;
- in data 7/03/2012 si è svolta la riunione della conferenza dei servizi, alla quale hanno partecipato l'amministrazione precedente, l'ARPA Piemonte e il gestore dell'impianto;
- in data 02/05/2012 il gestore dell'impianto ha trasmesso la documentazione ad integrazione della domanda di rinnovo AIA chiesta dalla conferenza dei servizi;

ESAMINATA:

- la documentazione presentata dall'impresa con l'istanza di rinnovo e nelle successive integrazioni e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale svolto dal gestore;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 07/03/2012;

RILEVATO CHE:

- presso l'impianto è svolto il trattamento superficiale di metalli mediante sgrassaggio, decapaggio, zincatura elettrolitica, passivazione e sigillatura;
- rispetto alla situazione precedentemente autorizzata:
 - o sono stati sostituiti alcuni dei prodotti chimici utilizzati per i bagni di trattamento con altri prodotti, senza modificare la tipologia di trattamento; in particolare è stato eliminato l'uso di prodotti contenenti cromo esavalente;
- dall'attività dell'impianto si originano emissioni in atmosfera;
- gli esiti dei controlli periodici svolti dal gestore sulle emissioni in atmosfera risultano nei limiti fissati dall'AIA; in particolare risultano non utilizzati nel processo produttivo e presenti in concentrazioni non rilevabili le concentrazioni di acido solforico, acido fluoridrico, nichel, cadmio, ammoniaca, mentre per il cromo e alcalinità, presenti in concentrazioni non rilevabili, è opportuno mantenere il controllo in quanto presenti nei bagni di trattamento; occorre precisare che il controllo sugli ossidi di azoto deve intendersi riferito alla misura della concentrazione di acido nitrico; le portate effettive dei camini sono significativamente inferiori rispetto a quelle dichiarate e riportate nel quadro emissioni della precedente AIA;



- dall'attività dell'impianto non si originano emissioni in acqua in quanto è adottato un ciclo di depurazione dei reflui cosiddetto a scarico zero, che permette il completo riutilizzo di tutte le acque mediante un impianto di evaporazione e concentrazione dei reflui per la produzione di acqua distillata ricircolata alle linee produttive;
- è presente uno scarico di tipo domestico proveniente esclusivamente dai servizi igienici che recapita nel vicino corpo idrico superficiale Rio Ritorto; tale scarico è sottoposto ai limiti previsti dalla normativa regionale di cui alla l.r. 26/03/90, n. 13;
- ai fini della valutazione della corretta gestione del ciclo di depurazione e riutilizzo delle acque, nella precedente AIA era prescritto l'installazione di appositi contatori ai fini del monitoraggio dei consumi idrici; le verifiche svolte in istruttoria sui dati di monitoraggio dei consumi idrici e della produzione di fanghi hanno evidenziato incongruenze ed errori nella modalità di misurazione e registrazione dei dati e non è stato possibile verificare il bilancio idrico dell'impianto; in particolare nelle integrazioni ricevute il 2/05/2012 è stato dichiarato per il 2011 un prelievo idrico dall'acquedotto di circa 1140 m³/anno, pressoché invariato anche nel 2012 come dichiarato nel report ambientale ricevuto in data 8/05/2013, mentre dal bilancio idrico predisposto dal gestore risulta che l'acqua in uscita, calcolata come somma dell'acqua contenuta nei fanghi e dell'acqua utilizzata per gli usi igienico-sanitari successivamente scaricata, è pari a circa 100 m³; dal bilancio risulta pertanto una differenza tra l'acqua prelevata e l'acqua in uscita pari a circa 1000 m³, di cui il gestore non ha fornito una giustificazione esauriente; tale bilancio non prende però in considerazione le perdite di acqua per evaporazione dai bagni e dalla torre di evaporazione;
- sono stati riscontrati errori di registrazione sul monitoraggio dei consumi di materie prime e sui consumi energetici;
- dagli esiti dei controlli integrati svolti da ARPA nel corso di validità della precedente AIA, risultano essere state rispettate le condizioni dell'autorizzazione;
- il gestore ha attuato gli adeguamenti prescritti nella precedente AIA;
- presso il sito dell'impianto sono state individuate dal gestore superfici scolanti ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006 per le quali è stata presentato un piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb);
- dalla documentazione agli atti non è stato accertato se il gestore ha provveduto alla verifica del rispetto dei limiti della classe acustica a cui appartiene l'area dello stabilimento;
- sono adottate tecniche BAT per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento; in particolare, per quanto attiene alla tecnica a scarico zero, le linee guida ministeriali riportano che "l'applicabilità di questa tecnologia è legata ad una analisi tecnico-economica in quanto potrebbe comportare maggiori oneri per le aziende. La tecnologia può comunque essere considerata MTD nei casi in cui non sia applicabile una tecnica alternativa e/o quando il bilancio ecologico/economico del processo risulta competitivo rispetto alle altre tecnologie";
- presso l'impianto sono adottate tecniche per la riduzione del drag-out ma il gestore non è stato in grado di valutare tale parametro a causa delle difficoltà operative;
- in alternativa al drag-out, si sono confrontati i dati produttivi con i valori di



riferimento del BREF e delle LGM calcolando l'efficienza di deposizione dello zinco ottenuta dal rapporto tra lo zinco smaltito nei fanghi e lo zinco acquistato; il risultato ottenuto per gli anni 2011 e 2012 non può ritenersi affidabile a causa di probabili inesattezze nei dati di consumo di zinco e di errori di calcolo sulla quantità di zinco smaltita nei fanghi;

VALUTATO CHE:

- dalle risultanze della conferenza dei servizi e dai controlli svolti dall'ARPA non sono state segnalate criticità dovute all'attività dell'impianto e risultano adottate opportune misure di prevenzione e riduzione dell'inquinamento; tuttavia dalle verifiche svolte sui dati di monitoraggio sono emersi errori e incongruenze, in particolare sui consumi idrici, che non hanno permesso di verificare la corretta gestione dell'impianto con riferimento specifico alla gestione dei reflui;
- i chiarimenti e i dati forniti dal gestore con le integrazioni del 2/5/2012, riferite ai dati del monitoraggio del 2011, e in ultimo nel report ambientale riferito all'anno 2012, non hanno risposto in maniera esauriente ai dubbi e alle incongruenze, soprattutto per quanto riguarda il bilancio idrico;
- al fine di verificare la corretta gestione dell'impianto, è pertanto necessario che il gestore implementi il monitoraggio dei dati produttivi, in particolare i consumi idrici e dell'acqua in uscita dall'impianto e calcoli il bilancio idrico in modo più dettagliato e accurato; il gestore deve inoltre controllare e correggere le inesattezze dei dati di monitoraggio relativi agli anni 2011 e 2012, al fine e permettere quindi il confronto di tali dati con quelli degli anni successivi;
- la sostituzione di alcuni prodotti nei bagni di trattamento costituisce una modifica non sostanziale in quanto non comporta una variazione degli effetti sull'ambiente;
- con riferimento alla gestione delle materie prime e rifiuti e allo scarico domestico proveniente dai servizi igienici, possano essere confermate le condizioni della precedente autorizzazione; con riferimento alle emissioni in atmosfera, debbano essere rivisti e aggiornati il quadro delle emissioni in atmosfera per le portate dei camini e il piano di controllo sulle emissioni in atmosfera, eliminando dal piano di controllo le sostanze non utilizzate nel ciclo produttivo e non presenti nelle emissioni, conformemente agli esiti degli autocontrolli svolti e delle modifiche sui prodotti in uso; con riferimento alle emissioni sonore il gestore deve garantire il rispetto dei limiti previsti dal piano di classificazione acustica adottato dal Comune;

RITENUTO CHE:

- sulla base di quanto esposto, possa essere rinnovata ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto in oggetto, aggiornandone le condizioni che devono essere rispettate affinché l'impianto sia conforme ai requisiti per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTO:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte II, titolo III-bis: “L’autorizzazione integrata ambientale”;
 - il d.p.g.r 20 febbraio 2006, n. 1/R: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”;
 - la l.r. 26 marzo 1990, n. 13: “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili”;
 - il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: “Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti”;
 - il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la l.r. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
 - la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
 - il decreto interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
 - la d.g.r. n. 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005”;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
 - visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

1. di rinnovare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies dello stesso decreto all'impresa *TECNOZINC S.R.L.* per l'esercizio dell'impianto di trattamento superficiale di metalli sito in reg. Piana, 31 nel Comune di Barbania (TO), rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - 2.6 - impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;



2. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 33-515627 del 03/05/2007;
3. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 e 12 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni e provvedimenti di competenza:
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico dei reflui domestici in acque superficiali ai sensi del capo II del titolo IV della parte terza del d.lgs. 152/06 e della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13.;
 - approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del d.lgs. 152/06, il presente provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;
5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del d.lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;

EVIDENZIA:

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del d.lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE:

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Barbania, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO4.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 22 gennaio 2014

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

<u>A.1</u>	<u>DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO</u>	<u>9</u>
<u>A.2</u>	<u>FATTORI AMBIENTALI</u>	<u>11</u>
<u>A.3</u>	<u>CONDIZIONI GENERALI</u>	<u>11</u>
<u>A.4</u>	<u>MODIFICHE DELL'IMPIANTO</u>	<u>13</u>
<u>A.5</u>	<u>CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u>	<u>13</u>
<u>A.6</u>	<u>MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI</u>	<u>14</u>
<u>A.7</u>	<u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	<u>16</u>
<u>A.8</u>	<u>EMISSIONI NELLE ACQUE</u>	<u>18</u>
<u>A.9</u>	<u>GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI</u>	<u>20</u>
<u>A.10</u>	<u>EMISSIONI SONORE</u>	<u>20</u>
<u>A.11</u>	<u>REPORT AMBIENTALE</u>	<u>21</u>
<u>A.12</u>	<u>COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u>	<u>21</u>
<u>A.13</u>	<u>CONTROLLI PROGRAMMATI</u>	<u>23</u>

A.1 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Dati identificativi		
Denominazione	TECNOZINC S.R.L.	
Ubicazione	reg. Piana, 31 – Barbania (TO)	
Coordinate del centro aziendale	Latitudine	45.296656 N
	Longitudine	7.614834 E
Codice azienda: (n° posizione dell'archivio ambientale della Provincia di Torino)	017923	

Descrizione dell'attività produttiva	
Attività principale	Trattamenti di protezione superficiale di prodotti metallici mediante zincatura elettrolitica
Categoria attività (allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06)	2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³
Codice NACE - (National classification of economic activities)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25.61 - Trattamento e rivestimento dei metalli
Codice NOSE-P - (Nomenclature of sources of emission)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 105.01- Trattamento superficiale di metalli e plastiche (Processi manifatturieri a fini generali)
Principali fasi del ciclo produttivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pre-trattamenti chimici: sgrassaggio, decapaggio 2. Zincatura elettrolitica alcalina; 3. Post-trattamenti chimici: neutralizzazione, passivazione, sigillatura

Capacità potenziale dell'impianto

Volume complessivo delle vasche di trattamento superficiale	119 m³
-------------------------------------------------------------	--------------------------

Linee di trattamento superficiale

Nome linea	Tipologia impianto	Trattamenti svolti	Volume vasche di trattamento
Statica	Linea a telaio	sgrassaggio, decapaggio, zincatura alcalina, sigillante, passivazione.	88 m ³
Rotobarile	Linea a rotobarile	sgrassaggio, decapaggio, zincatura alcalina, sigillante, passivazione.	31 m ³

Impianti e attività connesse

Impianto di evaporazione e concentrazione delle acque reflue per il riutilizzo nel ciclo produttivo

L'impianto di evaporazione e concentrazione tratta le seguenti tipologie di reflui:

- R1 - bagni di lavaggio dei pezzi dopo i trattamenti di sgrassatura, decapaggio, zincatura;
- R2 - primo bagno di lavaggio dei pezzi dopo il trattamento di passivazione;
- R3 - bagni di passivazione esausti;
- R4 - bagni di trattamento esausti diversi dai bagni di passivazione;
- R5 – reflui del controlavaggio delle colonne di filtrazione utilizzate per il mantenimento del bagno dell'ultimo lavaggio dei pezzi dopo i bagni di passivazione.
- R6 – reflui della filtropressatura dei fanghi.

Il processo di evaporazione e concentrazione dei reflui si svolge con le seguenti fasi:

1. Convogliamento dei reflui nella vasca di accumulo delle acque di lavaggio
2. Rilancio a una seconda vasca identificata come vasca evaporatore
3. Trattamento di evaporazione mediante riscaldamento dei reflui in reattore a bassa pressione (0,5 bar). Le acque distillate sono convogliate alla vasca di accumulo acque post evaporazione e rilanciate alle linee produttive. Il refluo concentrato è inviato alla vasca dei fanghi.
4. Filtropressatura dei reflui concentrati: i fanghi sono smaltiti come rifiuti e le acque di filtropressatura sono rinviate alla vasca lavaggi.

L'evaporatore è in grado di produrre circa 500 l/h (0,5 m³/h) e funziona circa una settimana al mese 24 h/giorno (circa 2700 ore/anno).

L'ultimo bagno di lavaggio dopo la passivazione è periodicamente rigenerato mediante filtrazione su colonne a resine scambio ionico.

Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	- Documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	- Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006; - Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008;

A.2 FATTORI AMBIENTALI

	Tipologia / caratteristiche	Fase di utilizzo / provenienza
Materie prime utilizzate	Zinco metallico Acido nitrico e cloridrico Idrossido di sodio Additivi chimici per i bagni di trattamento	- Trattamenti superficiale
	Carboni attivi, soluzioni per la rigenerazione delle resine	- Depurazione dei bagni di passivazione
Consumi idrici	Prelievo acquedotto	- Ripristino acque dei bagni di trattamento, circuito di raffreddamento evaporatore - Usi civili (servizi igienici)
Consumi energetici	Energia elettrica da rete nazionale	- Alimentazione elettrica utenze generali e tecnologiche
	Energia termica	- Caldaie a metano per riscaldamento dei bagni di trattamento - Bruciatore a metano per distillazione dei reflui
Emissioni in atmosfera	Vapori dei bagni di trattamento Fumi di combustione	- Aspirazioni dalle vasche di trattamento - Generatori di calore per uso tecnologico
Emissioni in acqua	Reflui domestici	- Servizi igienici
Produzione di rifiuti	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. Imballaggi in materiali misti Rottami di ferro e acciaio	- Depurazione acque - Trattamenti superficiali
Emissioni di rumore	Area esclusivamente industriale - classe acustica VI	- Carico e scarico dei pezzi sulle linee - Impianti di aspirazione delle emissioni in atmosfera

A.3 CONDIZIONI GENERALI

1. Il gestore è autorizzato a esercire l'impianto e a svolgere le attività produttive riportate nel precedente quadro tecnico impiantistico nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati e descritti nella documentazione agli atti della Provincia di Torino, salvo quanto diversamente stabilito nel presente provvedimento.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);

- d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Tutti i punti finali di emissione in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
 4. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
 5. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura, compresi i misuratori totalizzatori dei volumi delle acque prelevate e scaricate, e dei sistemi di controllo del depuratore e dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera; il programma degli interventi di verifica e manutenzione necessari deve essere indicato nelle procedure interne adottate dal gestore sulla base delle indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione.
 6. I controlli alle emissioni prescritti nel presente provvedimento devono essere effettuati dal gestore nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, con la periodicità e secondo le indicazioni specificate, con decorrenza dalla data del precedente autocontrollo. Nel caso non sia possibile svolgere il controllo a causa di fermo impianto o per altri motivi indipendenti dal gestore, o nel caso in cui il controllo sia svolto in condizioni diverse da quelle prescritte ad esempio durante il funzionamento con un carico produttivo ridotto, il gestore deve provvedere a dare tempestiva comunicazione specificando le cause intervenute. Il controllo deve in questo caso essere effettuato o ripetuto nel primo periodo utile dal momento in cui sono ripristinate le normali condizioni operative, provvedendo a comunicarne prima la data secondo le modalità prescritte.
 7. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Provincia almeno quindici giorni prima della riattivazione e devono essere svolti gli autocontrolli sui connessi punti di emissione entro i successivi 30 giorni di funzionamento a regime dell'impianto. Eventuali adeguamenti ai limiti di emissione i cui termini siano fissati prima della data di riattivazione, devono essere realizzati prima della ripresa dell'esercizio dell'impianto.
 8. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.
 9. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.

10. Copia della documentazione presentata dal gestore ai fini della domanda di autorizzazione deve essere conservata presso lo stabilimento, compresi:
- la planimetria con tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua e le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti;
 - lo schema dell'impianto di depurazione dei reflui, completi con la sequenza dei trattamenti, l'indicazione dei sistemi di controllo e allarme, delle valvole e pompe di rilancio;
 - la planimetria con la posizione e la denominazione delle linee di trattamento, delle vasche di trattamento e dei reattori dell'impianto di depurazione dei reflui, della rete idrica e fognaria con indicate le posizioni dei contatori e dei punti di allacciamento per il prelievo e lo scarico dei singoli impianti e macchinari;
 - le procedure operative per la gestione degli impianti di depurazione.

A.4 MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente.
2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 29-decies, il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, deve darne comunicazione alla Provincia.
3. Deve essere sempre e comunque comunicata qualunque modifica dell'impianto che comporti una variazione rispetto al quadro tecnico riportato nel presente provvedimento.

A.5 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Nel caso di malfunzionamenti o avarie che interessino in generale l'impianto e che possano produrre effetti negativi sull'ambiente, il gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Entro le otto ore successive il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'ARPA sulle ragioni impiantistiche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.
2. In situazioni di emergenza che possano comportare rischio di inquinamento e che non possano essere gestite adottando le procedure previste al punto precedente, deve essere dato immediato avviso all'ARPA al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

A.6 MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI

1. Il gestore deve registrare e rendere sempre disponibili dell'autorità competente al controllo, i dati di produzione e consumo elencati nella tabella seguente riferiti al periodo specificato, al fine di monitorare il buon andamento della conduzione aziendale in ottica ambientale.

Parametro	Periodo di riferimento
Numero di ore di lavoro delle linee produttive o in alternativa numero di telai e barili trattati	anno solare
Consumo di zinco	
Consumo energia elettrica per le linee produttive	
Consumo energia elettrica per l'impianto di evaporazione e concentrazione dei reflui.	
Consumo di energia elettrica complessivi dello stabilimento	
Consumo di metano per l'impianto di evaporazione e concentrazione dei reflui.	
Consumo di metano per gli altri usi.	
Consumo idrico della linea rotobarile e della linea statica	
Consumo idrico dell'impianto di evaporazione e concentrazione dei reflui per la condensazione del distillato	
Consumo idrici per gli usi civili	
Consumo idrico totali dello stabilimento, come da contatore generale dell'acquedotto	
Volume di reflui inviati alla vasca delle acque di lavaggio (vasca di accumulo da cui i reflui sono rilanciati all'impianto di evaporazione e concentrazione)	
Volume di reflui distillati dall'impianto di evaporazione e concentrazione riutilizzati nel ciclo produttivo	
Volume delle acque meteoriche di dilavamento convogliate alla vasca acque di lavaggio nel caso di sversamenti o contaminazione delle stesse	anno solare – nel caso di variazione dei prodotti chimici, deve essere registrata la data della modifica
Consumo di prodotti chimici per bagni di trattamento	
Consumo di prodotti chimici per la depurazione dei reflui	
Consumo di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06	anno solare
Quantità di fanghi ed eventuali bagni esausti prodotti e smaltiti come rifiuti	
Caratterizzazione dei fanghi di depurazione	
<u>Parametri analitici da determinare</u>	
- secco a 105°C	
- cromo totale	in caso di variazioni delle caratteristiche del fango e in ogni caso almeno una volta all'anno
- zinco	

2. I dati devono essere registrati al termine del periodo di riferimento attenendosi alle ulteriori indicazioni riportate in tabella. Nei casi in cui, ad es. per la produzione i rifiuti, la normativa già preveda la tenuta di appositi registri, il gestore potrà fare riferimento a tali registri, purché siano presenti le stesse informazioni chieste nel piano di monitoraggio e siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.
3. I consumi idrici e i volumi di reflui devono essere misurati con contatori non azzerabili; per il monitoraggio dei consumi devono essere annotate le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
4. I consumi devono essere riferiti alle materie prime effettivamente utilizzate nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento.
5. Al fine di permettere un confronto dei dati nel tempo, i consumi di reagenti utilizzati nelle linee produttive e nella depurazione dei reflui devono essere registrati indicandone i principali componenti e il tipo di utilizzo in impianto, raggruppando i prodotti con caratteristiche simili e con lo stesso tipo di uso.
6. Ai fini del bilancio di massa, devono essere monitorate le caratteristiche dei fanghi della depurazione per i parametri riportati nella tabella riferiti al campione tal quale; il campione da sottoporre ad analisi deve essere rappresentativo delle caratteristiche medie dei fanghi prodotti, miscelando se necessario aliquote prelevate durante un periodo di tempo adeguato alle possibili variazioni dovute alla lavorazione.
7. Per la valutazione delle acque meteoriche e di lavaggio dei piazzali convogliate al trattamento insieme ai reflui industriali, il gestore deve predisporre una apposita procedura di stima e registrazione di tali volumi di acque.

Implementazione del monitoraggio e verifica dei dati pregressi

8. Per misurare la quantità di acque reflue in uscita dalle linee di trattamento, dato necessario al fine del calcolo del bilancio idrico per valutare l'acqua persa per evaporazione dalle linee di trattamento, oltre ai contatori già installati, come descritti nella documentazione prot. 342880 del 2/05/2012, entro il 30/04/2014 il gestore deve installare un contatore idrico per misurare il volume di reflui inviati alla vasca delle acque di lavaggio (vasca di accumulo da cui i reflui sono rilanciati all'impianto di evaporazione e concentrazione).
9. Entro il 30/04/2014, il gestore deve controllare e correggere il bilancio idrico e il bilancio di massa riferito allo zinco degli anni 2011 e 2012 presentato con le precedente documentazione. Nel bilancio idrico dovranno essere dettagliate e valutate tutte le voci di consumo e le perdite di acqua, comprese le perdite per evaporazione e le acque meteoriche raccolte dalle superfici scoperte e convogliate alle vasche di accumulo dei reflui.

A.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA
Quadro emissioni in atmosfera

Punti di emissione soggetti ad autorizzazione				
Punto di emissione	Provenienza		Portata Nm ³ /h	Impianto di abbattimento
E1	Trattamento di zincatura	Aspirazioni bagni acidi	15000	non presente
E2	Trattamento di zincatura	Aspirazioni bagni alcalini	15000	non presente

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione		
Punto di emissione	Provenienza	
E3	Vapore circuito di raffreddamento e condensazione dell'impianto di evaporazione e concentrazione dei reflui	Emissione non soggetta ad autorizzazione provenienti da impianto in deroga appartenente alla categoria p) parte I, allegato IV, parte V del del D.lgs. 152/06: impianti di trattamento acque
E4- E5 - E6	Caldaie presgrassatura Caldaia evaporatore Caldaie servizi igienici e uffici	Emissioni non soggette ad autorizzazione provenienti da impianti in deroga appartenenti alla categoria dd) della parte I, allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a metano o a GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW

Limiti e piano di controllo

Punto di emissione	Parametri soggetti controllo	Limiti	Flusso di massa	Frequenza di controllo
		mg/Nm ³	kg/h/m ²	
E1 – E2	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	triennale
	Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	0,015	
	Fosfati (come PO ₄)	5	0,015	
	Cromo e suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015	
	NO _x come acido nitrico	100	0,300	

Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

	Metodi
Campionamento	▪ Norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988)
Misura di velocità e portata	▪ UNI 10169:2001
Composti inorganici del cloro come HCl	▪ ISTISAN 98/2
NO _x come acido nitrico HNO ₃	▪ NIOSH 7903
Fosfati	▪ NIOSH 7903

	Metodi
Cromo	▪ UNI EN 14385:2004
Alcalinità	▪ NIOSH 7401

Note

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Prescrizioni

1. I valori limite di emissione definiti nel quadro delle emissioni in atmosfera rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. Resta fermo il rispetto dei limiti stabiliti alla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/06.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. I limiti di emissione in flusso di massa per gli effluenti provenienti dai trattamenti superficiali si ottengono moltiplicando i limiti in flusso di massa per unità di superficie di vasca per la superficie delle vasche aspirate contenenti l'inquinante considerato; nei rapporti di prova deve essere indicata la superficie delle vasche utilizzata per la determinazione del relativo limite.
4. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel d.lgs. n. 152/06, parte V, allegato V. A tale scopo deve essere sempre garantito il corretto funzionamento delle aspirazioni sulle linee di trattamento.
5. Le aspirazioni devono essere mantenute in funzione per tutta la durata delle attività e nei periodi in cui possono comunque generarsi emissioni.
6. I punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione devono essere provvisti di adeguate prese di campionamento (dotate di opportuna chiusura) conformi alle indicazioni del capitolo 4 del metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni) e devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le prese di campionamento in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
7. I condotti di scarico devono consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

A.8 EMISSIONI NELLE ACQUE
Quadro emissioni in acqua – scarico dei reflui

Punto di scarico S3	
Codice di scarico	TO1101004 – assegnato al punto di scarico S3 indicato sulla planimetria tav.1 allegata alle integrazioni del 2/05/2012
Tipologia	Refluo domestico
Provenienza dei reflui	Servizi igienici ad uso dei dipendenti
Sistema di depurazione	Vasca Imhoff
Destinazione	Corpo idrico superficiale – Rio Ritorto
Modalità di scarico	Saltuaria
Portata massima dello scarico	0,5 m ³ /giorno
Limiti di emissione allo scarico	Allegato 1 alla l.r. 13/90, fatto salvo il recepimento di nuove modalità e limiti da parte della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 101, c. 2 del d.lgs. 152/06

Piano di controllo

Punto di campionamento	Scarico finale S3
Frequenza autocontrollo	Annuale
Parametri	<ul style="list-style-type: none"> - pH - Materiali grossolani - Materiali sedimentabili - Materiali in sospensione totali - COD
Metodi di campionamento e analisi	Per il campionamento, la conservazione e le analisi del campione devono essere seguiti i metodi pubblicati nel manuale APAT “Metodi analitici per le acque”

Note:

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Quadro delle emissioni in acqua – acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Superfici scolanti come definite dal R.R. n. 1/R/2006	La superficie scolante posta lungo i lati Sud e Est dello stabilimento, indicata nella documentazione agli atti come area B, funge da bacino di contenimento sia per eventuali sversamenti sia in caso di contaminazione delle acque meteoriche: in questi casi le acque che si raccolgono nel bacino sono inviate alla vasca lavaggi dell'impianto di raccolta dei reflui industriali.
Recettore delle acque meteoriche	Le acque meteoriche non contaminate sono convogliate in corpo idrico superficiale denominato Rio Ritorto
Sistema di depurazione delle acque meteoriche	Solo in caso di contaminazione: convogliamento insieme ai reflui industriali all'impianto di evaporazione-concentrazione

Prescrizioni

Scarico dei reflui domestici

1. Le modalità di scarico devono essere quelle previste dalla definizione di scarico di cui alla parte terza del d.lgs. 152/2006. In particolare tutti i reflui devono essere convogliati allo scarico finale tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore.
2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
3. Deve essere svolta regolare manutenzione della fossa Imhoff (estrazione del fango e della crosta) secondo le indicazioni fornite dall'installatore e nel rispetto delle norme tecniche generali di cui all'allegato 5 della Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977.

Acque meteoriche

4. Al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento deve essere rispettato quanto indicato nella procedura operativa nel piano di prevenzione predisposto dal gestore. In particolare devono essere rispettati i seguenti punti:
 - a. manutenzione periodica delle cordolature e della pavimentazione che delimitano la superficie denominata area B, al fine di garantire il requisito di contenimento di eventuali contaminazioni;
 - b. i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere a tenuta di possibili perdite di colaticci;
 - c. compilazione del registro delle attività di pulizia dei piazzali già previsto nel piano di prevenzione, da conservare presso l'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo; al fine di valutare il ripetersi di situazione potenzialmente critiche, sul registro dovranno essere annotati anche i casi nei quali le acque meteoriche di dilavamento sono inviate alla vasca lavaggi dell'impianto di raccolta dei reflui industriali invece di essere scaricate, e i volumi di tali acque.

A.9 GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.
2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto delle procedure e delle pratiche descritte dal gestore, al fine di evitare che da tali attività si possano originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono essere pavimentate; le materie prime e i rifiuti liquidi o comunque non palabili devono essere stoccati all'interno di serbatoi o strutture dotati di adeguati sistemi di contenimento in caso di rottura o versamento.
4. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, adottando sistemi e materiali adatti a prevenirne la corrosione e il danneggiamento.
5. Sui serbatoi il cui riempimento è gestito con sistemi automatizzati non attivati e non presidiati da operatore, devono essere presenti sistemi di allarme e di blocco automatico per troppo pieno.
6. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.

Sostanze e miscele pericolose

1. A seguito della approvazione della Variante "Seveso" al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia", al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC. La prima comunicazione deve essere inviata entro il 30/04/2014 e deve essere aggiornata successivamente in caso di variazioni rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

A.10 EMISSIONI SONORE

Il Comune di Barbania ha approvato in via definitiva con d.c.c. n. 19 del 23 giugno 2005 il Piano di classificazione acustica (B.U.R. n. 29 del 21/07/2005). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

1. Entro il 30/04/2014 il gestore deve fornire riscontro delle verifiche svolte sul rispetto dei limiti previsti dalla classe acustica di appartenenza del sito, trasmettendo copia dell'ultima valutazione di impatto acustico.

A.11 REPORT AMBIENTALE

Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi riferiti all'anno precedente prescritti nel presente provvedimento, come specificati nella seguente tabella.

Il report deve essere redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con D.M. Ambiente del 31/01/2005.

Le modalità di esecuzione e presentazione dei controlli sulle emissioni in ambiente si intendono valere dai primi controlli svolti successivamente al rilascio del presente provvedimento.

Descrizione	Note
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	I rapporti di prova per le emissioni in atmosfera devono essere redatti conformemente al modello CONTR.EM 2.0 predisposto dalla Provincia.
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	Tutti i rapporti di prova devono inoltre riportare i valori delle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'impianto al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali	
Eventuali anomalie o criticità verificatesi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Precisazioni relative al report ambientale riferito all'anno 2013

Il report ambientale riferito all'anno 2013, da trasmettere entro il 30/04/2014, deve essere redatto con le modalità e le informazioni richieste nella presente autorizzazione. Nel caso alcune informazioni, per le quali non era precedentemente richiesto il monitoraggio, non fossero disponibili, il gestore deve fornire, laddove possibile, una stima, specificandolo nelle note.

A.12 COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nella tabella seguente sono riportate le comunicazioni che il gestore deve inviare ai fini della presente autorizzazione agli Enti e nei termini indicati. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.

Comunicazioni periodiche

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	Provincia di Torino A.R.P.A.	Almeno 15 giorni prima della data di campionamento
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	Provincia di Torino ARPA	Almeno 30 giorni prima della data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale	Provincia di Torino Comune di Barbania A.R.P.A.	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio. Prima scadenza: 30 aprile 2014.

Altre comunicazioni relative a specifici eventi

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Implementazione del piano di monitoraggio con la verifica del bilancio idrico e la correzione dei dati relativi agli anni 2011 e 2012 .	Provincia di Torino Comune di Barbania ARPA	30 aprile 2014 (insieme al report ambientale)
Comunicazione delle quantità di sostanze e miscele pericolose, ai sensi del d.lgs.334/99, presenti presso lo stabilimento e valutazione delle soglie stabilite per i diversi adempimenti dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC	Provincia di Torino	30 aprile 2014 (insieme al report ambientale)
Presentazione della valutazione di impatto acustico	Provincia di Torino Comune di Barbania ARPA	30 aprile 2014 (insieme al report ambientale)
Comunicazione dell'installazione del contatore di cui al punto 7 della parte A6	Provincia di Torino	10 giorni prima dell'installazione
Eventuali comunicazioni di modifica dell'impianto	Modalità specificate nella apposita modulistica	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e piano di dismissione del sito	Provincia di Torino ARPA Comune di Barbania	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Malfunzionamenti o avarie che possano produrre effetti negativi sull'ambiente	Provincia di Torino ARPA	Entro le otto ore successive all'evento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che non possono essere gestite con le procedure previste in caso di condizioni diverse dal normale funzionamento	ARPA	Avviso immediato

Modalità di comunicazione dei dati ambientali agli Enti

3. La comunicazione dei dati ambientali avviene con le modalità definite dalla Provincia di Torino e pubblicate sul proprio sito internet o comunicate direttamente al gestore. Il gestore deve conservare presso l'impianto tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

A.13 CONTROLLI PROGRAMMATI

1. L'ARPA svolge controlli programmati sull'impianto con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:
- la corrispondenza con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione;
 - il funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera e dell'impianto di depurazione;
 - la corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale;
 - la corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale;
 - la corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio;
 - la corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

Si evidenzia che tutti i registri e la documentazione prescritta in autorizzazione devono essere a disposizione dell'ARPA in azienda.